

# NOVITÀ

## Responsabilità del C.d.A. sulla sicurezza anche con deleghe. Un monito per le aziende.



in

**Prof. Andrea Nervi**  
[nervi@studionervzulli.it](mailto:nervi@studionervzulli.it)



in

**Avv. Margherita Branciamore**  
[branciamore@studionervzulli.it](mailto:branciamore@studionervzulli.it)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40682/2024, ha confermato la responsabilità collegiale dei Consigli di Amministrazione per gravi carenze nella sicurezza sul lavoro, anche in presenza di deleghe gestorie. La pronuncia ribadisce che l'obbligo di vigilanza e prevenzione dei rischi non si trasferisce mai interamente, imponendo ai vertici aziendali un controllo attivo per scongiurare politiche orientate al profitto a scapito della tutela dei lavoratori.

### Cassazione Penale: Responsabilità del C.d.A. sulla Sicurezza

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40682/2024, ha confermato la responsabilità collegiale dei Consigli di Amministrazione per gravi carenze nella sicurezza sul lavoro, anche in presenza di deleghe gestorie. La pronuncia ribadisce che l'obbligo di vigilanza e prevenzione dei rischi non si trasferisce mai interamente, imponendo ai vertici aziendali un controllo attivo per scongiurare politiche orientate al profitto a scapito della tutela dei lavoratori.

In particolare, con la sentenza citata, la Suprema Corte ha confermato il principio sintetizzabile come segue: **se l'infortunio del lavoratore è riconducibile a carenze organizzative strutturali e di fondo, rispondenti ad una strategia aziendale volta a dare esclusiva precedenza al profitto, anche subordinando le esigenze di sicurezza e prevenzione del rischio, allora non potranno che essere ritenuti responsabili anche i vertici della società.**

### Le carenze organizzative e la "politica aziendale" pericolosa

La sentenza in commento ha confermato la condanna emessa dalla Corte d'Appello di Milano per omicidio colposo di un lavoratore rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (T.U. 81/2008), nei confronti sia del Presidente che dei componenti del Consiglio di Amministrazione di una s.p.a. operante nel settore edile.

Nella vicenda in esame, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l'infortunio era dipeso da "gravissime carenze organizzative" e segnatamente: dall'"assenza di programmazione dell'attività" sia con riferimento alla produzione che all'installazione; dalla mancanza di controlli effettivi nonostante l'apposizione dei certificati di conformità; dall'inidoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), tanto da definire la politica aziendale come orientata a "dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, anche in termini di idoneità dello stesso alla gestione del rischio di ribaltamento, con conseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese al profitto".

## Responsabilità collegiale e deleghe di funzione

Ciò che desta particolare attenzione nei confronti della pronuncia in commento è la circostanza che, nel contesto societario in esame fossero state conferite deleghe e che, ciò nonostante, la responsabilità per l'infortunio mortale del lavoratore sia stata ricondotta al C.d.a.

Sotto questo profilo la sentenza è di notevole interesse perché riassume i principi cardine in tema di delega di funzioni ex art. 16 T.U. 81/08 e di delega gestoria ex art. 2381 cod. civ., nonché di conseguente (o residua) responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio del lavoratore in contesti societari complessi.

A tal proposito, secondo quanto chiarito dalla Cassazione:

- Il primo aspetto da tener presente è la **differenza ontologica tra i due istituti**: (i) la **delega di funzioni** ex art. 16 T.U. 81/2008 è uno strumento attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce alcuni poteri e responsabilità ad un altro soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'esecuzione delle funzioni delegate, che diviene un garante a titolo derivativo con conseguente riduzione e mutazione dei doveri in capo al delegante; (ii) la **delega gestoria** ex art. 2381 c.c. attiene invece alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse e di fatto delinea una competenza in capo a chi è già ex lege investito della funzione datoriale.
- Ulteriore punto richiamato e rilevante inerisce al **potere di spesa**: requisito essenziale ed espressamente previsto per la effettività ed adeguatezza della delega di funzioni ex art. 16 T.U. 81/08 e al quale non si fa riferimento per la delega gestoria, rilasciata ad un soggetto che è già a titolo originario investito della funzione datoriale e dei relativi poteri, ivi compreso quello di spesa.
- Di conseguenza, per quanto riguarda **i doveri e gli obblighi che residuano in capo al delegante**, e le conseguenti responsabilità si osserva che: (i) in caso di delega ex art. 16 T.U. 81/2008 permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilanza sul delegato in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite (tale obbligo si intende assolto in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4, TUSL) e, prima ancora, il dovere di individuare un soggetto idoneo a rivestire il ruolo, di conseguenza il datore di lavoro sarà chiamato a rispondere in caso di *culpa in eligendo* o di *culpa in vigilando* laddove sia accertata la sussistenza di un nesso causale tra infortunio e inidoneità del soggetto delegato o assenza di vigilanza; (ii) in presenza invece di una delega gestoria ex art. 2381 c.c., conferita dal C.d.a. a uno o più componenti, l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce al delegato ma, come previsto dagli artt. 2381 c. 3 cod. civ. e 2932 c. 2 cod. civ., resta in capo al C.d.a. il dovere di vigilare sull'andamento della gestione aziendale e di intervenire, se necessario, per prevenire situazioni di rischio.

Per l'effetto, laddove sia accertata la violazione di tali obblighi in materia di sicurezza, tutto il consiglio d'amministrazione potrà essere chiamato a rispondere degli eventi infortunistici a ciò causalmente collegati.

**La presenza di una delega gestoria, infatti, non elimina né riduce l'obbligo di controllo che resta in capo all'intero organo amministrativo, il quale deve esercitare il potere di intervento e sostituzione per evitare l'insorgere di situazioni pericolose.**

## Le implicazioni della sentenza della Corte di cassazione

La sentenza in commento segna un ulteriore passo verso l'assunzione di responsabilità collettiva da parte dei Consigli di amministrazione, richiamando l'attenzione sull'importanza di una gestione del rischio consapevole e rigorosa.

In un'ottica di tutela della sicurezza sul lavoro, detta pronuncia costituisce dunque un monito per le società e i loro organi direttivi, ribadendo che una delega di funzioni o gestioni non può mai tradursi in un esonero totale dalla responsabilità in caso di violazioni gravi delle norme sulla sicurezza.